LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 79

Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio

Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi, importi o venda tabacchi similari a quelli del monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Sara' inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica o dell'esercizio ed alla confisca dei prodotti.

Fabbricazione, importazione e vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del monopolio.

Versione in vigore dal 29 novembre 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-79-fabbricazione-nella-provincia-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

zara-di-tabacchi-similari-a-quelli/versione/4